

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia¹ sulla richiesta di riesame di un accoglimento parziale di accesso civico generalizzato concernente le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC).

L'istanza era stata presentata da una società privata che aveva presentato al Comune competente l'elenco completo delle autorizzazioni NCC attive, comprensivo di numero identificativo, data di rilascio, denominazione/ragione sociale o nome e cognome del titolare, natura giuridica del soggetto autorizzato, sede legale e/o operativa, indirizzo PEC ufficialmente comunicato ai fini dell'autorizzazione e ulteriori recapiti (telefono, email): a fronte dell'accoglimento solo parziale di tale istanza da parte del Comune che aveva omissso denominazione/ragione sociale e contatti dei titolari delle licenze, la società richiedente aveva proposto il riesame della propria istanza.

Nell'esprimere parere contrario all'ostensione generalizzata dei dati richiesti il Garante osserva che:

esiste nel nostro ordinamento il Registro Elettronico Nazionale NCC Taxi (c.d. RENT), gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti². Il decreto ministeriale (n. 203 del 2/7//2024) stabilisce già in modo puntuale quali dati siano accessibili e a quali soggetti. L'accesso civico agli ulteriori dati richiesti è da escludersi in quanto la disciplina statale ne subordina l'accesso a limiti e condizioni;

la società privata risultava aver effettuato, con carattere sistematico, analoghe richieste di accesso civico a diversi enti locali e tale circostanza sintomatica sembra escludere la riconducibilità dell'istanza alle finalità tipiche dell'accesso civico ex art.5, comma 2 d.lgs. 33/2013, ovvero il *favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*. Quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (dati personali) non necessarie al raggiungimento degli scopi sopramenzionati, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta deve limitarsi a consentire un accesso parziale ai documenti;

la natura dei dati richiesti configura una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, oltretutto esclusi dal relativo procedimento e come tali impossibilitati ad opporvisi

¹ Il parere è reso ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) (provvedimento n. 377 del 28 maggio 2026)

² Il decreto ministeriale (n. 203 del 2/7//2024) stabilisce già in modo puntuale quali dati siano accessibili e a quali soggetti.

